

Statuto

Art. 1 - Denominazione e sede sociale

Sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, L' "ASSOCIAZIONE CULTURA E SPORT per l'EUROPA - ENTE DEL TERZO SETTORE" abbreviata in "A.C.S.E. - E.T.S." (d'ora in avanti Acse).

Fino alla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui al d.lgs. 117/2017, la denominazione sociale sarà "ASSOCIAZIONE CULTURA E SPORT per l'EUROPA".

L'acronimo "E.T.S.", senza ulteriori delibere o formalità, sarà integrato automaticamente nella denominazione e diverrà spendibile nei rapporti con i terzi e pubblicamente, con effetto dall'iscrizione nel RUNTS.

Qualora l'associazione si iscriva nella sezione relativa alle reti associative assumerà la denominazione **"ASSOCIAZIONE CULTURA e SPORT per l'EUROPA - ENTE DEL TERZO SETTORE - RETE ASSOCIATIVA"**.

L'aggiunta dell'indicazione nella denominazione sociale, di "rete associativa", senza ulteriori delibere o formalità, pertanto, sarà integrato automaticamente nella denominazione e diverrà spendibile nei rapporti con i terzi e pubblicamente dal momento della relativa iscrizione nella sezione di riferimento del RUNTS.

L'Associazione ha sede in ROMA (RM) alla Via della Stazione San Pietro n. 65.

Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifiche al presente Statuto e può essere disposto con delibera del Consiglio Nazionale. L'associazione potrà istituire sedi secondarie con delibera del Consiglio Nazionale.

Il logo, la denominazione e l'acronimo dell'associazione, sono di esclusiva titolarità della stessa e potranno pertanto essere utilizzati esclusivamente dalla medesima, dalle proprie strutture territoriali e dai soci collettivi affiliati, previa autorizzazione degli organi preposti, secondo quanto disposto dai Regolamenti Nazionali.

Art. 2 - Finalità

L'Acse opera, in conformità con il Codice Civile e con il decreto legislativo 117/2017 (d'ora in avanti, anche, Codice del Terzo Settore o CTS) e successive modificazioni, nell'ambito del territorio nazionale, europeo e mondiale ispirandosi agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi della Carta dei Diritti dell'Uomo, ai principi della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, al-

la Convenzione ONU dei diritti del fanciullo e agli ideali del libero associazionismo.

L'associazione agisce per favorire l'elevazione culturale e migliorare il benessere e la condizione psico-fisica dei propri associati e dei cittadini in generale. Allo scopo, sostiene anche l'autonoma iniziativa di quanti concorrono a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L'associazione è retta da norme statutarie e regolamentari basati sul principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque, in condizione di uguaglianza e di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo l'osservanza del principio di democrazia interna.

L'associazione svolge, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli enti associati, siano essi iscritti al RUNTS o meno, e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'ACSE persegue le proprie finalità sociali promuovendo, anche, lo svolgimento di attività da remoto, con l'utilizzo di applicativi informatici, in un'ottica di associazionismo volta alla condivisione di idee, progetti ed attività tra gli associati che possa, tramite le connessioni telematiche, consentire una partecipazione attiva di tutti.

Art. 3 - Oggetto

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto e svolge, in via principale e prevalente, per il perseguimento delle proprie finalità sociali, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche, in forma o di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi o di produzione o scambio di beni e servizi. Le attività di interesse generale che l'associazione può svolgere sono quelle indicate dal suddetto articolo 5 del CTS e successive modificazioni e, precisamente:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d art. 5 CTS), con particolare riguardo all'inclusione scolastica e sociale, all'orientamento e alla dispersione scolastica, ai bisogni sociali e individuali dello studente, all'alternanza scuola-lavoro, all'informazione, la formazione e l'aggiornamento, anche professionale, dei propri soci, del mondo della scuola, dei docenti e degli studenti di ogni ordine e grado, all'educazione alla

responsabilità civile e alla cittadinanza attiva;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e art. 5 CTS), con particolare riguardo all'educazione ad un positivo rapporto con la natura, alla conoscenza e al rispetto della realtà naturale e ambientale, alla tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio ambientale, alla difesa degli animali;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f art. 5 CTS), con particolare riguardo alla tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, dei beni culturali e del patrimonio paesaggistico;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i, art. 5 CTS), con particolare riguardo alla promozione e valorizzazione di: cultura, letteratura, arte, fotografia, spettacolo, animazione, musica, cinema, teatro, fumetto, folklore, eventi e attività di rievocazioni storiche, e, più in generale, dell'attività culturale in tutte le sue forme ed espressioni artistiche ed espressive; comunicazione, informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva; tutte le attività ricreative con finalità sociali; discipline olistiche; giochi, giochi di ruolo, giochi da tavolo, giochi tradizionali, giochi di strada, e-games, hobby, ricreazione; sviluppo della cultura digitale e educazione ai media; promozione e pratica delle forme di servizio civile universale regionale e del servizio volontario europeo; promozione dell'associazionismo e del volontariato sociale in tutte le loro forme, intesi come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza sviluppando, anche, modalità di partecipazione on-line di tutti gli associati;

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lett. j art. 5 CTS);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k art. 5 CTS), con particolare riguardo al turismo consapevole e al turismo etico come forme di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, al tu-

rismo culturale, al turismo rurale, all'agriturismo, ai programmi di mobilità, gemellaggi e scambi internazionali;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. *l* art. 5 CTS), con particolare riguardo a politiche di valorizzazione e sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile, affermazione della cultura della legalità, partecipazione a consulte e forum dei giovani;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. *m* art. 5 CTS), con particolare riguardo per i servizi da prestare alle realtà eventualmente affiliate;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. *p* art. 5 CTS);

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; sia riconosciute dal CONI, sia non riconosciute (lett. *t* art. 5 CTS);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. *w* art. 5 CTS), con particolare riguardo alla promozione delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, di genere, al dialogo interculturale e interreligioso, alla tutela delle diversità linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale e di una cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi individuali, di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione; promozione della finanza etica e dell'educazione al consumo critico e tutela dei diritti dei consumatori, degli utenti e, più in generale, dei cittadini;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. *z* art. 5 CTS). L'associazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi, ex art. 7 Codice del Terzo Settore, al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazio-

ne di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può avvalersi sia di volontari che di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati.

Nel rapporto con i volontari l'associazione si attiene a quanto disposto dagli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.; per quanto attiene l'elargizione dei compensi ai lavoratori, di qualsiasi genere, l'associazione dovrà rispettare i criteri indicati dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art. 4 - Attività diverse complementari, secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

L'associazione può svolgere attività diverse (ex art. 6 D.Lgs. 117/2017), secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Nazionale ma ne è riconosciuta facoltà anche al Presidente Nazionale il quale dovrà relazionare in merito, per ratifica formale, al Consiglio Nazionale.

Art. 5 - Riconoscimenti, Adesione ad altri Enti, Accordi, Convenzioni e Collaborazioni.

L'associazione avrà il riconoscimento di E.T.S. in seguito all'iscrizione al RUNTS nonché la qualifica di Rete Associativa al raggiungimento dei quorum previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 117/2017. La mancata iscrizione al Runts o una relativa cancellazione produrranno l'impossibilità di indicare, nella denominazione sociale, l'acronimo ETS nonché la locuzione "rete associativa".

Pur mantenendo la propria autonomia statutaria, organizzativa e patrimoniale, l'ACSE ha facoltà di aderire, associarsi, stipulare accordi e convenzioni con altri enti, rete associative, organizzazioni e associazioni nazionali ed internazionali che si prefiggono e perseguono le medesime, analoghe e/o sinergiche finalità istituzionali. Acse, inoltre, potrà collaborare con soggetti pubblici e privati sia direttamente che per il tramite delle proprie strutture organizzative.

Art. 6 - Attività in qualità di Rete Associativa

L'associazione, ottenuto il riconoscimento di Rete Associativa e l'annessa iscrizione nella relativa sezione del RUNTS, potrà per tramite del Consiglio Nazionale:

- redigere codici di comportamento per gli amministratori degli Enti del Terzo Settore ad essa affiliati;
- redigere modelli standard tipizzati di atti costitutivi e

statuti degli Enti del Terzo Settore, da sottoporre all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da presentare per l'iscrizione al RUNTS;

- svolgere attività di monitoraggio dell'attività degli enti ad essa associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, con sistemi di valutazione realizzati sulla base delle linee guida adottate con decreto 23 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e predisporre una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

- svolgere attività di promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati;

- promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati;

- esercitare il controllo sugli Enti del Terzo Settore associati, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tali controlli sono finalizzati ad accertare, nei confronti dei suddetti Enti:

a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari alla loro iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore;

b) il loro perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;

c) l'adempimento da parte loro degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 7 - Patrimonio sociale e fonti di finanziamento

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;

- dalle eccedenze degli esercizi annuali;

- da donazioni, erogazioni, lasciti;

- da azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

- dal fondo di riserva;

- da altri accantonamenti, disponibilità patrimoniali e fonti di finanziamento.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il Patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività patrimoniali e indica l'ammontare dei mezzi propri. Come previsto dall'art. 8 co. 1 del Codice del Terzo Settore, il patrimonio dell'Ente del Terzo settore è utilizzato ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali,

anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di affiliazione dei soci collettivi;
- dalle quote annuali di tesseramento dei soci individuali;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e attività di vario genere;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- da eventuali corrispettivi specifici versati dagli associati;
- dall'attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni;
- da attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari (art. 6 D.Lgs. 117/2017);
- ogni altra entrata che contribuisca al reperimento di fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 8 - L'esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre del medesimo anno.

Il Consiglio Nazionale predispose la bozza di rendiconto economico-finanziario (o del bilancio di esercizio ed, eventualmente, sociale), documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Nazionale entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per lo svolgimento del suddetto compito il Consiglio Nazionale si riunirà entro il medesimo termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e, comunque, prima della riunione assembleare convocata per la relativa approvazione.

I rendiconti (compresi quelli delle raccolte fondi) e/o bilanci inerenti l'anno sociale precedente saranno depositati presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno o nel diverso termine eventualmente previsto dalla normativa di settore.

Art. 9 - I soci dell'associazione e le regole generali

L'ACSE è composta da soci collettivi (affiliati) e da soci individuali (tesserati).

Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, gli Enti del Terzo Settore e altri enti non commerciali (tra cui le associazioni e società sportive dilettantistiche) che facciano apposita domanda scritta o telematica. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare la domanda di ammissione per il tramite dei genitori o dei rappresentanti legali.

La qualifica di socio, sia collettivo che individuale, non è a carattere temporaneo e attribuisce medesimi diritti e doveri.

Il mancato pagamento della quota annuale di affiliazione e/o tesseramento non determina l'automatica perdita della qualifica di socio; tuttavia se il socio (sia individuale che collettivo) a seguito di apposita comunicazione dell'ACSE, pubblicata sul sito istituzionale e/o sui canali social, non ottempera al relativo pagamento la qualifica di associato si riterrà cessata a tutti gli effetti di legge. Per quanto innanzi, quindi, ogni socio (collettivo o individuale) all'atto di adesione all'ACSE assume l'onere di visionare, periodicamente, i canali ufficiali dell'ente in quanto le comunicazioni ivi indicate si intendono recapitate a tutti i soggetti interessati; resta inteso che, ove possibile, ACSE può provvedere ad effettuare le relative comunicazioni anche tramite messaggi "privati" con qualsiasi mezzo disponibile (mail-pec-messaggistica on line etc) che ne assicuri il ricevimento.

La quota associativa (affiliazione/tesseramento) è stabilita dal Consiglio Nazionale; non è restituibile, trasmissibile o rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato aderente.

Ogni associato iscritto nel libro soci e in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione; L'esercizio del diritto di voto viene esercitato, anche per tramite dei delegati, seguendo le modalità disposte dal presente Statuto e dall'apposito regolamento nazionale.

I soci collettivi hanno diritto:

- a) a promuovere proprie attività e a concorrere all'elaborazione del programma dell'ACSE nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e conven-

zioni legate al rilascio del certificato di affiliazione.

Hanno inoltre diritto, tramite il loro legale rappresentante o i loro soci individuali allo scopo delegati, con le modalità previste dal presente statuto:

a) ad approvare il Bilancio o rendiconto economico, l'eventuale bilancio sociale e gli statuti del soggetto associativo cui aderiscono;

b) a partecipare alle assemblee del soggetto associativo cui aderiscono;

c) ad eleggere gli organi sociali del soggetto associativo cui aderiscono e a farvi eleggere loro rappresentanti;

I soci individuali hanno diritto:

a) a concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dal socio collettivo cui aderiscono e dall'ACSE in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

c) ad approvare i bilanci del soggetto associativo cui aderiscono;

d) ad approvare e modificare gli statuti del soggetto associativo cui aderiscono;

e) a partecipare alle assemblee del soggetto associativo cui aderiscono;

f) ad eleggere gli organi sociali del soggetto associativo cui aderiscono.

Tutti i diritti innanzi indicati vengono esercitati compatibilmente con le norme di legge che disciplinano i soggetti giuridici ai quali i soci individuali aderiscono.

I soci individuali hanno diritto a poter concorrere all'elezione negli organi sociali dell'ACSE nei modi previsti dal presente statuto o dai regolamenti nazionali.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con l'affiliazione/tesseramento e con il versamento delle relative quote.

Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età. Sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Art. 10 - I Soci Collettivi

I soci collettivi sono le strutture di base dell'ACSE. Hanno autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e patrimoniale, con l'assenza di fini di lucro e, pertanto, rispondono autonomamente per le obbligazioni assunte.

Sono soci collettivi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le associazioni di promozione sociale, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le imprese sociali, le fondazioni, gli enti filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso, gli Enti del Terzo Setto-

re in genere, le associazioni, i comitati, i circoli ricreativi e culturali, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco e tutti gli altri enti di carattere privato che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'ACSE e non abbiano scopo di lucro. Esse possono essere associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile o associazioni non riconosciute ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, e possono essere iscritte o meno al RUNTS.

I soci collettivi si associano all'ACSE previa la presentazione di una domanda di adesione inserita sul portale telematico ACSE, autonomamente o per il tramite di una rappresentanza territoriale o un delegato Acse, con un rapporto definito di "affiliazione" che li vincola al rispetto del presente statuto, dei regolamenti dell'ACSE e delle deliberazioni dei suoi organi.

Alla prima domanda di adesione devono allegare il loro statuto sociale, che deve essere in armonia con il presente statuto. Ogni variazione allo statuto e alle cariche sociali deve essere tempestivamente comunicata tramite la piattaforma telematica Acse e/o alla rappresentanza territoriale e/o al delegato. Devono inoltre allegare tutti gli altri documenti previsti dal regolamento nazionale.

L'accettazione della domanda di adesione è subordinata all'esistenza nello statuto dell'aspirante socio collettivo dei principi di democrazia, partecipazione, trasparenza amministrativa, titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati, ai quali deve essere garantita la piena partecipazione all'attività associativa, l'esercizio di voto nelle assemblee e il pieno esercizio di ogni altro diritto connesso alla democrazia associativa, salvo quanto previsto dalla legge per le società sportive dilettantistiche e per le società non profit in generale.

Le società e associazioni sportive che chiedono di essere iscritte nel Registro delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche, devono essere costituite come Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche, in conformità a quanto previsto dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dal D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

L'adesione dei soci collettivi si concretizza con l'accettazione della loro domanda da parte dell'Associazione nazionale tramite il rilascio del certificato di affiliazione; tale procedura avviene a mezzo del portale telematico ACSE, che consente all'Associazione Nazionale, di verificare il possesso dei requisiti innanzi indicati e rilasciare l'apposito certificato di affiliazione che, formalizza, il rapporto associativo tra ACSE ed il singolo socio collettivo.

In caso di diniego l'aspirante socio collettivo potrà, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, appellarsi al Consi-

glio Nazionale, contro la cui decisione non è ammesso appello; il suddetto giudizio sarà reso entro 60 giorni a decorrere dalla presentazione dell'appello.

L'affiliazione consente al socio collettivo di utilizzare il logo ACSE, di partecipare alle attività e di usufruire dei servizi dell'ACSE e di tutte le sue altre strutture di base e di partecipare, se in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente Statuto, alle Assemblee della struttura Nazionale, nei modi e nelle forme previsti dallo statuto stesso o dagli appositi regolamenti.

I soci collettivi devono rinnovare annualmente il vincolo associativo tramite il pagamento della quota di affiliazione.

Il regolamento nazionale stabilisce le modalità di affiliazione dei soci collettivi e del suo rinnovo, nonché ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa non espressamente previsto dal presente Statuto.

I soci collettivi cessano di essere affiliati all'ACSE:

- a) per inattività durante l'ultimo anno sociale;
- b) per mancato rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini indicati dal presente statuto all'art. 9 nonché per quanto stabilito dal regolamento nazionale;
- c) per recesso o per scioglimento volontario;
- d) per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto. Costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'ACSE o con le norme di legge vigenti in materia;
- e) per radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi di giustizia interna dell'ACSE in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli organi di Giustizia stessi.

Le procedure del rifiuto motivato, della revoca e della radiazione, e le relative impugnazioni, sono disciplinate dal regolamento nazionale.

Ai soci collettivi che cessano di essere affiliati è fatto assoluto divieto dell'utilizzo del logo e della denominazione ACSE, anche se essi sono stati a suo tempo autorizzati.

In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'ACSE.

In caso di recesso, decadenza, revoca ed esclusione, i soci collettivi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 11 - I soci individuali

Sono soci individuali tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza, che aderiscono all'ACSE condividendone i principi e gli ordinamenti generali.

Sono inoltre soci individuali i dirigenti, i tecnici, i giudici di gara, gli operatori sociali e culturali e tutti colo-

ro che partecipano alla vita dell'ACSE dedicandole con continuità il proprio contributo o partecipando a specifiche manifestazioni.

I soci individuali aderiscono all'ACSE tramite la presentazione di una domanda ad uno dei soci collettivi di cui all'art. 10, o all'Associazione nazionale e/o ad una o più delle sue strutture territoriali, stabilendo con l'ACSE un rapporto definito di "tesseramento" che li vincola al rispetto del presente statuto e dello statuto del socio collettivo cui eventualmente aderiscono, dei regolamenti dell'ACSE e del socio collettivo cui eventualmente aderiscono e delle deliberazioni dei loro organi.

Quanti prestano la loro attività, a qualsiasi titolo, per l'Associazione nazionale e/o le sue strutture territoriali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dirigenti, istruttori, operatori, giudici di gara etc.) devono comunque essere associati alla struttura presso cui prestano attività.

Le modalità con cui presentare le richieste di adesione sono regolamentate autonomamente dai soggetti di cui al comma precedente.

L'adesione dei soci individuali si concretizza con l'accettazione della loro domanda da parte dei soggetti cui aderiscono e il conseguente rilascio della tessera associativa. Le modalità con cui tali soggetti deliberano l'accettazione della domanda di adesione sono regolamentate autonomamente da ciascuno di essi.

Se la richiesta di adesione avviene per il tramite diretto di ACSE questa verrà gestita a mezzo del portale telematico ACSE Nazionale con procedura speculare a quanto stabilito per il socio collettivo.

Il possesso della tessera sociale dà diritto a partecipare alle attività nonché ad usufruire dei servizi dell'ACSE e di tutte le sue strutture di base (circoli, associazioni sportive, società sportive, centri polivalenti, soci collettivi in genere). La qualifica di socio dà inoltre diritto a candidarsi alle cariche elettive, se in possesso degli altri requisiti richiesti dallo Statuto e dagli appositi regolamenti nazionali.

La tessera ha valore annuale. La sua decorrenza, la sua durata, e il suo termine, possono avere periodicità temporali diverse, secondo quanto previsto dal Regolamento nazionale. I soci individuali rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento, salvo quanto, già indicato all'art. 9.

Il regolamento nazionale stabilisce le modalità di tesseramento dei soci individuali e del suo rinnovo, nonché ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa non espressamente previsto dal presente Statuto.

I soci individuali cessano di essere tesserati per l'associazione:

- a) per dimissioni;
- b) per recesso o per scioglimento volontario dell'organismo affiliato;
- c) per decesso;
- d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi di giustizia dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli organi di giustizia stessi;
- f) per espulsione nei casi stabiliti dal regolamento nazionale;
- g) per revoca dell'affiliazione del socio collettivo cui aderiscono;
- h) per mancato rinnovo del tesseramento nei modi e nei termini indicati dal presente statuto all'art. 9 nonché per quanto stabilito dal regolamento nazionale.

Le procedure del rifiuto motivato, della revoca e della radiazione, e le relative impugnazioni, sono disciplinate dal regolamento nazionale.

In caso di recesso, decadenza, revoca ed esclusione, i soci individuali non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né, al pari degli affiliati, di pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 12 - Vita associativa

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'ACSE sono:

- l'uguaglianza di diritti tra tutti i Soci;
- il loro diritto alle garanzie democratiche;
- l'adozione di strumenti democratici di direzione e gestione dell'Associazione, anche tramite l'utilizzo di comunicazioni a mezzo sito internet e canali social;
- la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

La convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti, secondo quanto previsto dal presente statuto o dagli appositi regolamenti nazionali.

Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere resi accessibili ai componenti l'organismo e al corpo sociale; devono inoltre venire conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Art. 13 - Struttura Associativa

La struttura associativa dell'ACSE, che ha a suo fondamento l'insieme delle organizzazioni Affiliate, luoghi primari dell'agire associativo, si articola nei seguenti livelli:

- territoriali;
- regionali;
- nazionale.

Art. 14 - Rappresentanze Territoriali

La Rappresentanza Territoriale ACSE è il livello organizzativo territoriale, di norma provinciale, dell'Associazione.

Le Rappresentanze Territoriali sono istituite con atto del Presidente Nazionale, ratificato con un'apposita delibera, dal primo Consiglio Nazionale convocato.

Le rappresentanze territoriali potranno, rispettando i principi del presente statuto nazionale, applicare le deroghe previste dall'art. 41 commi 8, 9 e 10 del D.Lgs. 117/2017.

Può essere Rappresentanza Territoriale:

- un ente Territoriale ACSE, appositamente costituito e dotato di statuto autonomo, seppure conforme ai principi generali e alle norme statutarie nazionali dell'Associazione;
- un socio collettivo affiliato all'ACSE e con sede nel territorio, allo scopo incaricato.

Pur nella propria autonomia organizzativa e statutaria, essa assume funzioni di articolazione nazionale e, pertanto, si impegna ad adeguarsi ai principi generali e alle norme statutarie nazionali dell'ACSE.

Le Rappresentanze Territoriali - siano essi enti Territoriali o soci collettivi affiliati allo scopo incaricati - godono di autonomia giuridica e patrimoniale e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio a norma del codice civile, escludendo specificatamente qualsiasi responsabilità dell'ACSE nazionale.

Nelle realtà territoriali in cui non sia stata formalmente istituita la relativa Rappresentanza Territoriale, il Presidente Nazionale ha facoltà di nominare un Delegato con compiti organizzativi e di rappresentanza locale; il Delegato risponde alle regole generali del mandato.

Le sedi operative delle Rappresentanze Territoriali possono essere identificate esternamente da una targhetta o altro segno distintivo per l'individuazione della sede ACSE stessa, con scritto "ACSE - Ufficio di Rappresentanza Territoriale" o simili.

Art. 15 - Compiti della Rappresentanza Territoriale

La Rappresentanza Territoriale funge da sede operativa dell'Associazione nel territorio di riferimento, promuovendone e coordinandone le attività, supportando la costituzione di nuove basi associative, erogando informazioni e servizi funzionali allo sviluppo e valorizzazione dell'insediamento associativo nel territorio di competenza.

Su delega espressa degli organismi nazionali ACSE, la Rappresentanza Territoriale può rappresentare l'Associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale. In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i Soci ed Affiliati.

In caso di gravi violazioni dei principi statutari o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi del-

l'integrità dell'Associazione da parte di una organizzazione Affiliata, la Rappresentanza Territoriale, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, deve informare gli Organi Nazionali competenti ed eventualmente, su richiesta di questi ultimi, istruire la pratica per l'erogazione di eventuali provvedimenti disciplinari.

Le attività promosse da una Rappresentanza Territoriale, di norma, si svolgono nel territorio di sua giurisdizione. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con le altre Rappresentanze Territoriali competenti per quei territori e, comunque, all'autorizzazione del Presidente Nazionale.

Art. 16 - Revoca delle Rappresentanze Territoriali

In caso di violazioni di norme di legge, statutarie o regolamentari, mancato svolgimento delle proprie funzioni, eccesso del potere di rappresentanza o di azione contro gli interessi dell'Associazione, il Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, può disporre la revoca della funzione di Rappresentanza Territoriale nei confronti di un organismo - Comitato o socio collettivo allo scopo incaricato - ed eventualmente predisporre l'invio di un delegato con il compito di adottare le misure atte a garantire il proseguo delle attività e le altre funzioni territoriali dell'Associazione.

In presenza di requisiti di urgenza del provvedimento, tale decisione può essere adottata dal Presidente Nazionale. In questo caso essa dovrà, comunque, essere ratificata, con un'apposita delibera, dal primo Consiglio Nazionale convocato.

Avverso la decisione di revoca della funzione di Rappresentanza Territoriale, è ammesso ricorso entro 30 giorni da parte degli aventi causa, sul quale decide, sentite le parti, il Collegio Nazionale di Garanzia.

In caso di revoca della funzione di Rappresentanza Territoriale, l'organismo che ha la rappresenta perde il diritto di utilizzo della denominazione "Associazione Cultura e Sport per l'Europa" e dell'acronimo "ACSE" in tutte le loro formulazioni, nonché del relativo logo e marchio.

Art. 17 - ACSE Regionale

Nelle Regioni in cui sono regolarmente istituite almeno due Rappresentanze Territoriali, è facoltà di queste ultime, previa autorizzazione preventiva e ratifica successiva da parte del Consiglio Nazionale, promuovere la costituzione di una struttura associativa regionale che assume la denominazione di "ACSE nome della Regione".

In ogni singola Regione può essere costituita una unica ACSE Regionale a cui hanno diritto di adesione e rappresentanza tutte le Rappresentanze Territoriali, senza alcuna eccezione o discriminazione.

L'ACSE Regionale:

- gode di autonomia giuridica e patrimoniale;
- risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, escludendo specificatamente qualsiasi responsabilità dell'ACSE nazionale;

- è soggetto strumentale rispetto alle attività delle Rappresentanze Territoriali promotrici e regolamentato da apposito statuto sociale liberamente redatto secondo le esigenze degli associati, nel rispetto delle normative regionali sull'associazionismo e dei principi generali dell'ACSE.

Ferme restando le prerogative di rappresentanza ed iniziativa ad ogni livello territoriale degli Organi Nazionali, l'ACSE Regionale:

- sviluppa i rapporti con l'Ente Regione;
- rappresenta l'Associazione nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale, nei limiti posti dal proprio statuto;

- per conto delle Rappresentanze Territoriali, può curare la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche.

- può perseguire l'iscrizione negli albi e/o registri regionali dell'associazionismo e potrà curare per conto dell'ACSE Nazionale le pratiche di iscrizione al RuntS degli ETS avente sede legale nella propria regione di competenza.

Fatta salva la riserva di agire ulteriormente a propria tutela nelle sedi opportune, l'ACSE nazionale si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione all'uso della denominazione e dei simboli associativi alle strutture regionali che adottino norme statutarie o azioni in contrasto e/o difformità coi principi del presente statuto e con gli interessi generali dell'Associazione.

Art. 18 - Organismi Nazionali

Sono organismi di direzione nazionale:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Vice Presidente Nazionale;
- il Segretario Generale;
- il Past President.

E' organismo consultivo nazionale il Coordinamento dei Presidenti Regionali.

Gli organismi nazionali, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche e il governo dell'Associazione, salvo quanto delegato alle strutture territoriali.

Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi promuovono lo sviluppo e il consolidamento dell'Associazione nel territorio, riferendosi ad un principio di sussidiarietà.

Ogni convocazione assembleare avviene mediante avviso pubblicato sul sito internet di ACSE Nazionale o nelle altre forme

previste dal regolamento; così come indicato al precedente articolo 9) del presente statuto, ogni associato assume l'onere di visionare, periodicamente, i canali ufficiali dell'ente Nazionale.

Gli organismi di direzione nazionale rappresentano l'ACSE nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche e sociali nazionali e, ove ritenuto necessario, locali. Per il proprio corretto funzionamento, è facoltà di ogni organismo di direzione nazionale l'adozione di un apposito regolamento che determini le modalità di funzionamento dell'organismo dirigente medesimo, in sintonia con le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti generali.

Per le riunioni degli organismi collegiali e per i rapporti tra diversi organismi è ammesso l'utilizzo degli strumenti di teleconferenza e consultazione a distanza, purché il loro utilizzo non pregiudichi il regolare svolgimento dei lavori, la partecipazione alle decisioni da parte degli aventi diritto e la corretta applicazione dei principi di cui al presente Statuto.

Art. 19 - Assemblea Nazionale

E' l'Assemblea rappresentativa di tutti gli associati collettivi e individuali. In quanto tale, è il massimo organo dell'Associazione a livello nazionale e concorre alla definizione e alla verifica delle scelte attuate dagli altri organi nazionali; vi prendono parte tutti gli associati per il tramite di delegati democraticamente eletti in consessi assembleari che si tengono con le modalità e le forme indicate nel presente statuto nonché nell'apposito regolamento nazionale.

La convocazione delle assemblee per la nomina dei delegati avviene tramite il sito internet e i canali social di ACSE Nazionale e, se possibile, della rappresentanza territoriale di riferimento; la relativa assemblea si tiene almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale. Lo svolgimento e la partecipazione all'assemblea è consentito anche da remoto con mezzi di tele-conferenza.

A) Nomina dei delegati dei soci collettivi:

La nomina dei delegati dei soci collettivi avviene tramite apposite assemblee organizzate, su base di competenza territoriale (provinciale ed in mancanza regionale), dalle rispettive rappresentanze territoriali o, in mancanza, dall'ACSE Nazionale; i nominativi dei delegati eletti dovranno essere, prontamente, comunicati all'ACSE Nazionale.

Il numero di delegati spettanti ai singoli territori è stabilito da apposito regolamento nazionale in modo proporzionale al numero dei soci collettivi affiliati all'ACSE Nazionale.

Le modalità di partecipazione, svolgimento e presentazione delle candidature è disciplinato da apposito regolamento nazionale.

Possono partecipare alle assemblee per la nomina dei delega-

ti, tutti i soci collettivi regolarmente affiliati all'ACSE ed in regola con il pagamento della quota sociale; i soci non in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di elettorato attivo e passivo.

Per i soci collettivi partecipa all'assemblea il rispettivo legale rappresentante o, su sua delega espressa, altro soggetto che sia, comunque, socio/tesserato ACSE.

Il regolamento nazionale può prevedere, in virtù dell'art. 24 co. II del Codice del Terzo Settore, che ai soci collettivi vengano attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione del numero dei propri associati.

B) Nomina dei delegati dei soci individuali:

La nomina dei delegati dei soci individuali direttamente aderenti all'ACSE Nazionale e dei soci individuali aderenti a soci collettivi costituiti in forme tali che non consentono la partecipazione alle relative assemblee sociali (ad esempio società sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, imprese sociali composte in forma societaria etc), avviene tramite assemblea da tenersi, su base nazionale, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale.

Il numero di delegati spettanti ai soci individuali è stabilito da apposito regolamento nazionale in modo proporzionale al numero dei tesserati all'ACSE Nazionale.

Il regolamento potrà, anche, prevedere lo svolgimento di più assemblee nel caso in cui il numero dei soci aventi diritto alla partecipazione sia particolarmente elevato.

Le modalità di partecipazione, svolgimento e presentazione delle candidature è disciplinato da apposito regolamento nazionale.

Possono partecipare alle assemblee per la nomina dei delegati, tutti i soci individuali tesserati all'ACSE e in regola con il pagamento della quota sociale; i soci non in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di elettorato attivo e passivo. I soci minorenni, regolarmente iscritti nell'apposito libro soci ed in regola con il pagamento delle quote associative, potranno esercitare il diritto di voto a mezzo di coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Per quanto non previsto dallo statuto, le norme che disciplinano le assemblee per la nomina dei delegati sono contenute nell'apposito regolamento nazionale.

L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale, d'intesa con il Consiglio Nazionale, ordinariamente almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo

stesso lo ritenga necessario. L'Assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata del 10% (dieci per cento) dei soci in regola con il pagamento della quota sociale. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei delegati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione può essere effettuata con libertà di forma mediante lettera indirizzata ai delegati e/o con avvisi sulla pagina internet o social dell'associazione e/o con raccomandata a mano e/o a mezzo mail/ pec o sms o altra forma prevista dal regolamento che ne garantisca la conoscibilità. La modalità di convocazione scelta, tra quelle precedentemente indicate, dovrà espletarsi almeno dieci giorni prima della data di convocazione. Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data e l'ora della prima e/o della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i delegati regolarmente nominati secondo le procedure su indicate; a ciascun delegato spetta un solo voto; è possibile, tramite il regolamento nazionale, attribuire più voti ad un singolo delegato nei limiti imposti dall'art. 24 del D.Lgs. 117/2017.

I delegati nominati possono farsi rappresentare da altro soggetto che deve, necessariamente, essere un associato Acse. Ogni partecipante non può rappresentare più di tre o cinque delegati a seconda dei limiti dimensionali indicati dall'art. 24 co. III del D.Lgs. 117/2017.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale e comunque con voto palese o altra modalità indicata nel regolamento.

È possibile lo svolgimento dell'assemblea, con l'annessa partecipazione ed esercizio del diritto di voto palese e simultaneo da parte di tutti i delegati, anche per via telematica (ad es. tramite Skype, whatsApp, Zoom ect); l'identità del delegato sarà riconosciuta con le modalità indicate da apposito regolamento nazionale.

Per quanto non espressamente indicato nel presente statuto si rimanda all'apposito regolamento nazionale.

Art. 20 - Compiti dell'Assemblea Nazionale

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario/il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quando ciò sia obbligatorio per legge) entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno sociale precedente;
- eleggere e revocare il Presidente Nazionale ed il Consiglio Nazionale; l'elezione e la revoca di ogni altro, eventuale, organo sociale sarà di competenza del Consiglio Nazionale;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Naziona-

le eventualmente dimissionari;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Nazionale e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti delegati che rappresentano il 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente Nazionale, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di delegati in numero tale da rappresentare almeno i tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti aventi diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di delegati che rappresentano almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee Nazionali, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 60 (sessanta) giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione e/o sulla pagina internet o social. Le competenze inderogabili dell'assemblea sono, inoltre, quelle indicate all'art. 25 del D.Lgs 117/2017.

Art. 21 - Cariche sociali

Le norme sull'ordinamento interno dell'Associazione sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Coloro che desiderano essere eletti alle cariche sociali de-

vono presentare la propria candidatura nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento nazionale.

Per potersi candidare occorre essere soci effettivi dell'Associazione, in regola con i pagamenti delle quote sociali, e non avere riportato nell'ultimo quinquennio condanne per reati penali e/o amministrativi complessivamente superiori ad un anno.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica e la relativa sostituzione con il primo dei supplenti. Le cariche sociali sono ricoperte, solitamente, in maniera gratuita tuttavia se durante la vita associativa, particolari esigenze, possano portare alla necessità di conferire un emolumento a coloro che ricoprono le cariche sociali, ciò sarà possibile previa autorizzazione del Consiglio Nazionale nei limiti previsti dalla normativa di settore. È fatta salva, inoltre, la possibilità di attribuire ai componenti degli organi sociali eventuali emolumenti (diversi da quelli eventualmente corrisposti per la copertura della carica sociale) per lo svolgimento di specifiche attività professionali, deliberati dal Consiglio Nazionale nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma 3 del Codice del Terzo settore e delle altre disposizioni di legge vigenti.

Per quanto riguarda i pagamenti rivolti a coloro che ricoprono cariche sociali si fa riferimento, anche, alla nota del MLPS del 07/09/2020 e successive eventuali.

La disciplina prevista per l'organo di amministrazione ed i suoi componenti è quella indicata all'art. 26 del D.Lgs 117/2017, alla quale ci si riporta.

Art. 22 - Rapporti di lavoro tra soci ed associazione

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e secondario ed al perseguimento delle proprie finalità.

Gli emolumenti corrisposti dovranno rispettare i criteri indicati dall'art. 8 co. III del D.Lgs. 117/2017. Il Presidente Nazionale provvede, secondo le necessità dell'associazione, ad istituire i rapporti di lavoro innanzi indicati.

Art. 23 - Rapporti con i volontari

L'associazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 si può avvalere della collaborazione di soggetti volontari nei modi e nelle forme previste dal citato articolo.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Nazionale; il rimborso spese può

essere elargito, anche, in base a quanto disposto dall'art. 17 co. IV del D.Lgs. 117/2017.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 24 - Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è l'Organo esecutivo, attuativo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni, tranne il primo che viene nominato nell'atto costitutivo, ed è composto, in maggioranza, da associati persone fisiche (ex art. 26 co. II D.Lgs. 117/2017).

Esso è composto da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

L'elezione alla carica di consigliere può essere subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 26 co. 3 del D.Lgs. n. 117/2017, eventualmente indicati in apposito regolamento nazionale. I membri del Consiglio sono sempre rieleggibili salvo eventuali restrizioni inerenti il numero di mandati, previste dalla normativa di legge applicabile; tutti gli incarichi si intendono, solitamente, a titolo gratuito, salvo quanto disposto dal precedente art. 21 del presente Statuto; ai consiglieri sono sempre rimborsabili le spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta, debitamente giustificate. Nel caso in cui i componenti del Consiglio Nazionale dovessero scendere al di sotto del numero minimo fissato, compresi gli eventuali supplenti, dovrà essere convocata, d'urgenza, dal Presidente Nazionale, l'Assemblea Nazionale per le nuove elezioni. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti se presente.

All'interno del Consiglio Nazionale sarà nominato un vice Presidente e un Segretario/Tesoriere.

Al Presidente Nazionale, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri, ordinari e straordinari, spettanti al Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale si riunisce, su iniziativa del Presidente Nazionale o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Nei casi di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsivoglia motivo del Presidente Nazionale o della metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale o di mancata approvazione dell'Assemblea Nazionale del bilancio e/o rendiconto redatto dal Consiglio Nazionale, si avrà la decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio Nazionale.

In questo caso si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea Nazionale in sede Straordinaria, che dovrà svolgersi entro tre mesi dalla decadenza dell'organo, con all'ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organismi dirigenti nazionali.

L'ordinaria amministrazione, la convocazione dell'Assemblea Nazionale e le relative formalità e regolamento saranno attribuiti all'organo o agli organi così individuati:

- in caso di decadenza del Presidente Nazionale: al Consiglio Nazionale, in regime di prorogatio, con attribuzione della legale rappresentanza al Vice Presidente;
- in caso di dimissioni della metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale o di mancata approvazione del bilancio: al Presidente Nazionale e ai consiglieri non dimissionari, con voto a maggioranza dei presenti e legale rappresentanza al Presidente Nazionale, in regime di prorogatio.

Art. 25 - Funzioni del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Nazionale compete in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, nonché l'individuazione delle, eventuali, attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- convocare, per il tramite del Presidente Nazionale, l'Assemblea Nazionale, in sede ordinaria o straordinaria, stabilendone le norme e licenziandone materiali preparatori;
- l'elezione e la revoca di ogni organo sociale che non sia di competenza dell'Assemblea Nazionale;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- il compito di assicurare il governo dell'Associazione, coadiuvando il Presidente nella gestione politica e organizzativa anche attraverso la costituzione di dipartimenti ed uffici, come pure attraverso l'attribuzione di deleghe ed incarichi specifici;
- redigere l'eventuale regolamento dei lavori assembleari dell'Assemblea Nazionale che provvede, poi, alla relativa approvazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e dei volontari (con l'indicazione, in caso di rimborso delle spese, dei criteri seguiti per l'elargizione degli stessi) nonché il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- deliberare su eventuali emolumenti da attribuire a coloro che ricoprono cariche sociali quale compenso per la carica ricoperta; nelle relative decisioni non ha diritto di voto colui che ricopre la carica per la qua-

le è in discussione l'emolumento;

- la decisione su eventuali emolumenti da corrispondere ai componenti degli altri organi sociali;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario / bilancio di esercizio (ed eventualmente del bilancio sociale) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- l'eventuale decisione di richiedere l'acquisizione della personalità giuridica dell'ente o la sua cessazione;
- l'eventuale presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
- autorizzare e ratificare la costituzione degli ACSE Regionali;
- determinare gli ambiti geografici di competenza delle Rappresentanze Territoriali e promuovere la loro costituzione e corretto funzionamento;
- deliberare, su proposta del Presidente Nazionale, provvedimenti di commissariamento di strutture regionali e territoriali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti amministrativi e gestionali e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- la decisione sull'ammissione di nuovi soci e sulla loro esclusione/radiazione;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 26 - Assemblee del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale si riunisce, su iniziativa del Presidente Nazionale o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti e, comunque, almeno una volta all'anno. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto, anche in modalità digitale o anche tramite pubblicazione sul sito internet o altra forma prevista dal regolamento da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. È valida, altresì, la convocazione orale, in casi di urgenza, se partecipano all'assemblea tutti i componenti del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale delibera validamente in prima convoca-

zione con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vice Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano di nomina e successivamente di età. Ogni consigliere può delegare ad altro componente del Consiglio Nazionale la partecipazione ed il voto alle suddette assemblee; ogni consigliere può avere massimo una delega.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; quest'ultimo viene nominato ad apertura di ogni riunione e redige il verbale.

Le riunioni si possono tenere anche con strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che il Presidente o suo delegato possa accertare l'identità degli intervenuti e quest'ultimi possano partecipare attivamente alle discussioni ed al voto.

Art. 27 - Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è eletto, unitamente ai membri del Consiglio Nazionale, dall'Assemblea Nazionale ogni quattro anni.

Il Presidente Nazionale esprime l'unità dell'Associazione e la rappresenta; inoltre ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo.

Convoca e presiede il Consiglio Nazionale e, se ritenuto necessario, il Coordinamento dei Presidenti Regionali.

Al Presidente spetta la firma sociale, detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi; egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché tutti i rapporti con enti, società ed istituti sia pubblici che privati. In nome e per conto dell'Associazione, egli firma, impegna, concede garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione), apre conti correnti bancari e postali conferendo deleghe sugli stessi, compie presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiede ed utilizza carte di credito, di debito e prepagate, fidi, finanziamenti, leasing e tutte le altre operazioni finanziarie e creditizie ritenute necessarie o utili agli interessi dell'ACSE, transige e compromette in arbitrati anche amichevoli e compositori, autorizza e compie qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati, promuove giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resiste alle liti, transige, nomina avvocati.

Egli può delegare al Segretario Generale i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata; in carenza di tale delega, nel caso di sua assenza o impedimento, prolungate non oltre 60 giorni, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al

Vice Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente prolungate oltre 60 giorni, senza giustificato e temporaneo motivo, il Consiglio Nazionale ha facoltà di deliberarne la decadenza, procedendo alla convocazione dell'Assemblea Nazionale in sede Straordinaria.

Art. 28 - Vice-Presidente Nazionale

Il Vice Presidente Nazionale dell'ACSE è nominato dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni ed in caso di impedimento del presidente lo sostituisce nelle sue funzioni.

Art. 29 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato, su proposta del Presidente Nazionale, dal Consiglio Nazionale tra gli associati in possesso di idoneo curriculum personale, accademico e professionale. Egli può essere, anche, un membro del Consiglio Nazionale.

Il Segretario Generale coadiuva le funzioni ed esegue le deliberazioni del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale in materia di organizzazione territoriale periferica, tesseramento, gestione amministrativa e fiscale e relativi rapporti operativi con gli uffici ed enti competenti.

Su delega del Presidente Nazionale può rappresentare l'Associazione ed occuparsi delle relazioni esterne dell'Associazione.

Nello svolgimento delle proprie attività il Segretario Generale risponde direttamente al Presidente Nazionale ed al Consiglio Nazionale.

Art. 30 - Coordinamento dei presidenti Regionali

Il coordinamento dei Presidenti Regionali è un organismo con funzione consultiva non obbligatoria, riunito su iniziativa del Presidente Nazionale, che lo convoca e lo presiede.

Esso è costituito al fine di promuovere, in relazione con il Consiglio Nazionale, la programmazione condivisa delle politiche nazionali e il raccordo funzionale con il territorio.

E' composto dai presidenti regionali ed è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale dell'Associazione. Ogni presidente regionale può delegare di volta in volta a rappresentarlo un altro presidente regionale o altro dirigente della propria struttura regionale.

Art. 31 - Past President

Nel corso del mandato successivo alla cessazione del proprio incarico di Presidente Nazionale dell'Associazione, quest'ultimo acquista di diritto e con ratifica da parte del Consiglio Nazionale, la carica di Past President.

Il Past President affianca il Presidente Nazionale che lo ha succeduto nell'incarico, al fine di concretizzare il pieno passaggio di consegne e il positivo trasferimento delle esperienze e dei rapporti maturati nel corso dell'incarico svolto.

Il Past President partecipa ai Congressi ed alle riunioni

del Consiglio Nazionale, con diritto di intervento e, qualora ne fosse membro, di voto.

Art. 32 - Responsabili di Settore

In attuazione dei programmi generali di attività stabiliti dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Nazionale, il Presidente Nazionale, al fine di valorizzare le competenze specifiche dei propri dirigenti, operatori e tecnici, può nominare Responsabili di Settore, delimitandone compiti, funzioni, mezzi e responsabilità.

I Responsabili restano in carica fino alla revoca del loro incarico o alle loro dimissioni.

Art. 33 - Organo di controllo

L'associazione nominerà, tramite il Consiglio Nazionale, un organo di controllo, anche monocratico, quando siano superati i limiti previsti dalla legge. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applicherà l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti dovranno essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigilerà sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione.

Esso eserciterà inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Per quanto non indicato si rinvia all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 34 - Organo di revisione legale dei conti

E' nominato dal Consiglio Nazionale solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dal Consiglio Nazionale all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 35 - Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;

- emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;

- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste;

- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 30 giorni dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.

Il Collegio Nazionale dei Garanti è eletto dal Consiglio Nazionale ed è formato da tre componenti effettivi e, facoltativamente, da ulteriori due supplenti.

I componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi dell'Associazione: essi eleggono al loro interno un Presidente con diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale.

Il Collegio Nazionale dei Garanti ha facoltà di elaborare un proprio regolamento che viene portato all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Art. 36 - Libri sociali obbligatori

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione secondo modalità telematiche grazie al supporto del portale di affiliazione/tesseramento Nazionale;

- eventuale registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- eventuale e solo se ritenuto e/o reso obbligatorio dalla normativa in materia, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Ogni socio può richiedere, espressamente, di visionare i libri sociali dell'associazione presentando apposita richiesta scritta al Consiglio Nazionale (o all'opposito organo i cui

documenti si vuole controllare) il quale si dovrà esprimere in merito entro 60 giorni dalla richiesta; In caso di silenzio da parte del Consiglio Nazionale la richiesta si intende accettata ed il socio potrà visionare i libri sociali per un periodo massimo di 48 ore con la presenza di, almeno, un consigliere o suo delegato.

Art. 37 - Regolamenti

Al fine di normare particolari funzioni e per dare piena attuazione alle previsioni statutarie, l'Associazione ha facoltà di dotarsi di uno o più regolamenti, di norma redatti ed approvati dal Consiglio Nazionale, salvo eccezioni specificatamente previste dal presente Statuto.

Art. 38 - Durata e scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea Nazionale dei soci, convocata in seduta straordinaria, che provvede, anche, alla nomina di un liquidatore. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole dei delegati che rappresentano almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Il patrimonio sociale in caso di scioglimento, deve essere devoluto, tramite delibera dell'Assemblea Nazionale, in caso di iscrizione al RUNTS, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 D.Lgs 117/2017, alla Rete Associativa di cui l'associazione stessa fa parte o, in via residuale, ad altri enti del Terzo Settore, ai sensi dell'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 39 - Controversie

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio del Collegio dei Garanti. Il suddetto organo, se non costituito al sorgere della controversia, verrà nominato entro 60 giorni dalla segnalazione della suddetta controversia pervenuta al Consiglio Nazionale o al Presidente Nazionale.

Nel caso di controversia giudiziale il foro competente è quello della sede legale dell'ACSE.

Art. 40 - Normativa di riferimento

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto e dai relativi regolamenti nazionali, valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.